

(N. 1178)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1950

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, concluso a Parigi il 3 febbraio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 3 febbraio 1949 è stato firmato l'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e la Francia per l'esercizio di linee regolari allo scopo di intensificare e migliorare le comunicazioni ed il traffico aereo tra i due Paesi.

Tale Accordo, basato su una completa reciprocità, permette all'Italia di istituire, a mezzo di proprie imprese aeree, dei servizi per la Francia metropolitana, Algeria, Tunisia e Marocco.

L'Accordo, il più importante fra quelli conclusi nell'anno in corso per il numero delle linee aeree e degli scali relativi, rientra nel quadro della Convenzione aerea di Chicago ed è basato sui principi stabiliti nell'Accordo anglo-americano delle Bermude, cui si ispirano tutti i più moderni accordi di navigazione aerea.

Nel detto Accordo sono stabilite le norme per la scelta delle imprese autorizzate ad effettuare il traffico concesso, le disposizioni doganali, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sui

territori delle Parti contraenti da parte delle imprese, le modalità per la modifica e per la denuncia dell'Accordo, nonchè una clausola arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie.

L'Accordo in questione presenta le seguenti particolarità:

1° La istituzione di una Commissione Mista incaricata di coordinare le relazioni aeronautiche fra i due Paesi nel quadro dell'Accordo stesso e di sottomettere alle autorità aeronautiche dell'Italia e della Francia i progetti di deliberazione da essa elaborati.

2° Limitazione, in uno spirito di reciprocità dei casi nei quali sia necessaria un'autorizzazione preventiva per i voli e ciò allo scopo di facilitare al massimo il traffico aereo tra i due Paesi.

La tabella delle rotte è riportata negli articoli 22 e 23 dell'Accordo stesso. L'articolo 30

infine stabilisce le modalità per l'entrata in vigore definitiva dell'Accordo, la quale si verificherà quando le due Parti contraenti si abbiano reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali.

L'entrata in vigore cioè non è subordinata alla ratifica, dalla quale i contraenti hanno voluto prescindere: per l'ordinamento italiano è però necessario, dato il contenuto dell'Accordo che, fra l'altro, implica esenzioni doganali e fiscali, l'emanazione dell'ordine di esecuzione dell'Accordo mediante legge.

Dall'applicazione del provvedimento non deriveranno nuovi oneri per il bilancio statale in quanto alle spese inerenti al funzionamento della Commissione Mista, prevista dall'articolo 7 dell'Accordo, si farà fronte con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato l'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese concluso a Parigi il 3 febbraio 1949.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 3 febbraio 1949 conformemente all'articolo **XXX** dell'Accordo.

ALLEGATO.

## A C C O R D O

RELATIVO ALLE RELAZIONI AERONAUTICHE CIVILI TRA  
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE

Il GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO della REPUBBLICA FRANCESE, desiderando favorire le relazioni aeronautiche tra i loro rispettivi territori, hanno designato a tale scopo loro Rappresentanti, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

## TITOLO I.

*Disposizioni generali.*

## Articolo I.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:

1) l'espressione « Autorità aeronautiche » significa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero della Difesa, direzione Generale dell'Aviazione Civile, e, per quanto riguarda la Francia, il Segretario Generale dell'Aviazione Civile e Commerciale, ed in ogni caso le persone o gli organi che siano abilitati ad assumere le funzioni attualmente esercitate dai predetti Enti;

2) la parola « territorio » si intende come è definita nell'articolo 2 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;

3) l'espressione « impresa designata » significa ogni impresa di trasporto aereo che l'una delle Parti contraenti abbia prescelto per gestire i servizi convenuti elencati negli articoli XXII e XXIII, e che abbia formato oggetto di una notifica alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, in conformità delle disposizioni dell'articolo XIV del presente Accordo.

## Articolo II.

Gli aeromobili civili, commerciali o privati di ciascuna delle Parti contraenti godranno, sul territorio dell'altra Parte, del diritto di attraversare tale territorio senza approdarvi e di farvi scalo per ragioni non commerciali, sugli aeroporti aperti al traffico internazionale.

È inteso che tale diritto non si estende alle zone il cui sorvolo sia vietato.

## Articolo III.

I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati da una delle Parti contraenti, saranno, durante il periodo della loro validità, riconosciuti validi dall'altra Parte contraente.

Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

## Articolo IV.

1) Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente, relativi all'ingresso e al soggiorno sul proprio territorio nonché alla uscita dal detto territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'esercizio, alla manovra e alla navigazione dei detti aeromobili, durante la loro permanenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'altra Parte contraente.

2) Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di ciascuna Parte contraente, l'entrata, il soggiorno e la uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci trasportati a bordo degli aeromobili, nonché le disposizioni che si applicano alle formalità di polizia, alla entrata, alla immigrazione, alla emigrazione, ai passaporti, alle formalità di libera pratica, alla dogana e alla sanità, saranno applicabili ai passeggeri, agli equipaggi e alle merci imbarcati sugli aeromobili dell'altra Parte contraente.

## Articolo V.

Salve le disposizioni che saranno determinate dall'entrata in vigore della Unione Doganale italo-francese, e allo scopo di evitare ogni misura discriminatoria e di rispettare l'eguaglianza di trattamento:

1) le tasse o gli altri diritti fiscali, che ciascuna delle Parti contraenti imporrà o permetterà che siano imposti alle imprese dell'altra Parte contraente per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere più elevati di quelli dovuti per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature dai propri aeromobili nazionali di eguale categoria;

2) i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e il materiale in genere, destinati esclusivamente all'impiego degli aeromobili dell'una delle Parti contraenti che effettuino un percorso internazionale e introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente dal proprietario o dall'esercente o per loro conto, o caricati su detto territorio, a bordo di tali aeromobili per esservi usati, godranno, da parte di quest'ultima Parte contraente, per ciò che riguarda le imposizioni dei diritti doganali, delle tasse di ispezione o altre tasse e diritti nazionali, di un trattamento altrettanto favorevole di quello che essa applica ai propri aeromobili nazionali di uguale categoria o a quelli della nazione più favorita;

3) ogni aeromobile dell'una delle Parti contraenti, che effettui un percorso internazionale, nonché i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che rimangono a bordo del detto aeromobile, godranno sul territorio dell'altra Parte contraente, della

esenzione dai diritti doganali, dalle tasse di ispezione o da altri diritti e tasse simili, anche nel caso in cui tali materiali siano consumati o usati in volo su detto territorio;

4) i materiali indicati nel paragrafo 3) del presente articolo, che godono delle esenzioni suddette, non potranno essere sbarcati senza il consenso delle autorità doganali dell'altra Parte contraente. Tali materiali, se devono essere riesportati, saranno soggetti, fino alla loro riesportazione, al controllo doganale dell'altra Parte contraente, pur rimanendo a disposizione del proprietario o dell'esercente dell'aeromobile.

#### Articolo VI.

Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene opportuno di modificare una qualsiasi clausola del presente Accordo o di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo XV, può chiedere che tra le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti abbia luogo una consultazione; tale consultazione dovrà avere inizio entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Ogni modifica all'Accordo, convenuta tra le dette Autorità entrerà in vigore dopo che sia stata confermata mediante uno scambio di note per via diplomatica.

#### Articolo VII.

Le due Parti contraenti convengono di creare una Commissione mista permanente incaricata di coordinare le relazioni aeronautiche tra i due Paesi nel quadro del presente Accordo, e di sottomettere alle Autorità aeronautiche dei due Paesi i progetti di deliberazione da essa elaborati.

Tale Commissione sarà composta di due Rappresentanti delle Autorità aeronautiche di ciascuna delle due Parti contraenti, assistiti, secondo la natura delle questioni trattate, da Rappresentanti delle imprese interessate.

Essa si riunirà alternativamente a Roma e a Parigi, sotto la presidenza di uno dei Rappresentanti delle Autorità aeronautiche della Parte contraente, sul cui territorio la riunione avrà luogo.

#### Articolo VIII.

Ogni controversia relativa alla interpretazione o alla applicazione del presente Accordo, che non possa essere risolta attraverso consultazioni dirette sia tra le imprese interessate, sia tra le Autorità aeronautiche, sia infine tra i rispettivi Governi, sarà sottoposta ad arbitrato, conformemente alle norme comuni di diritto internazionale.

Le Parti contraenti si impegnano di conformarsi alle decisioni provvisorie eventualmente adottate nel corso del giudizio, nonchè alla sentenza arbitrale la quale sarà in ogni caso considerata come definitiva.

#### Articolo IX.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. In tal caso, la notifica sarà comunicata contemporaneamente all'altra Parte contraente

e alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. La denuncia avrà effetto dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte contraente.

Ove la Parte contraente che riceve la notifica non ne accusi ricevuta, tale notifica si considera pervenuta quattordici (14) giorni dopo che essa sia stata ricevuta dalla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Se, prima dello spirare del periodo di dodici (12) mesi previsto per la denuncia dell'Accordo, le due Parti contraenti decidono di concludere un nuovo Accordo, o convengono che la notifica della denuncia sia ritirata, deve esserne data comunicazione all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

#### Articolo X.

Ove le due Parti contraenti abbiano ratificato una convenzione aeronautica multilaterale o vi abbiano aderito, il presente Accordo dovrà essere modificato in guisa da uniformarsi con le disposizioni della detta convenzione, non appena quest'ultima sarà entrata in vigore fra le Parti stesse.

#### Articolo XI.

Il presente Accordo, ed ogni altro atto destinato a completarlo e a modificarlo, saranno registrati presso la Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale istituita dalla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.

#### Articolo XII.

Le disposizioni del Titolo I sono applicabili a tutti i trasporti considerati nel Titolo II (servizi commerciali convenuti) ed a quelli considerati nel Titolo III (altri trasporti aerei).

### TITOLO II

#### *Servizi commerciali convenuti.*

#### Articolo XIII.

Il Governo della Repubblica Italiana accorda al Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica Francese accorda al Governo della Repubblica Italiana il diritto di fare esercire da una o più imprese aeree da essi rispettivamente designate i servizi aerei specificatine gli articoli XXII e XXIII. Detti servizi saranno d'ora innanzi indicati con la espressione «servizi convenuti».

#### Articolo XIV.

1) Ciascuno dei servizi convenuti può essere esercito immediatamente o ad una data successiva, a piacere della Parte contraente alla quale i diritti sono stati concessi, a condizione che:

a) la Parte contraente alla quale i diritti sono stati concessi abbia designato le imprese di trasporto aereo che eserciranno le rotte specificate;

b) la Parte contraente che concede i diritti abbia autorizzato le imprese di trasporto aereo in questione ad iniziare i servizi convenuti, ciò che essa deve fare senza ritardo, salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo XV.

2) Le imprese designate potranno essere invitate a fornire alle Autorità aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti, la prova che esse sono in grado di soddisfare alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti normalmente applicabili dalle dette Autorità al funzionamento delle imprese commerciali di trasporto aereo.

#### Articolo XV.

Ciascuna delle Parti contraenti si riserva la facoltà di negare a una impresa designata dall'altra Parte contraente la autorizzazione di esercizio prevista dall'articolo XVI del presente Accordo o di revocare tale autorizzazione, per motivi fondati, quando ritenga di non aver la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di detta impresa siano in possesso di cittadini di tale ultima parte contraente o quando l'impresa non si conformi alle leggi e ai regolamenti previsti nel precedente articolo IV, ovvero non sodisfi agli obblighi imposti dal presente Accordo.

#### Articolo XVI.

Ciascuna delle Parti contraenti avrà il diritto, previo avviso all'altra Parte contraente, di sostituire una o più imprese nazionali alle imprese rispettivamente designate per esercire i servizi convenuti. Le nuove imprese designate godranno degli stessi diritti ed avranno gli stessi obblighi delle imprese alle quali sono state sostituite.

#### Articolo XVII.

1) Le imprese di trasporto aereo designate da ciascuna delle Parti contraenti godranno del diritto di imbarcare e di sbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, posta e merci negli scali indicati negli articoli XXII e XXIII.

2) Alle imprese designate da ciascuna delle due Parti contraenti deve essere garantito un trattamento giusto ed equo affinché esse possano beneficiare di eguali possibilità nella gestione dei servizi convenuti.

3) Le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno prendere in considerazione, sui percorsi comuni, i loro interessi reciproci, allo scopo di non pregiudicare i rispettivi servizi.

#### Articolo XVIII.

Per l'esercizio delle rotte indicate nell'articolo XXII, le Autorità aeronautiche dei due Paesi dovranno conformarsi alle seguenti disposizioni:

1) la capacità totale messa in esercizio, su ciascuna delle rotte, sarà adeguata alle esigenze ragionevolmente prevedibili.

Per corrispondere alle esigenze di un traffico imprevisto od occasionale sulle medesime rotte, le imprese aeronautiche designate dovranno concordare

fra di loro le misure idonee a soddisfare tale aumento temporaneo di traffico. Esse ne informeranno immediatamente le Autorità aeronautiche dei rispettivi Paesi, le quali potranno consultarsi se lo riterranno utile;

2) la capacità prevista nel paragrafo 1) sarà egualmente ripartita, per quanto possibile, fra le imprese italiane e francesi che eserciscono le stesse rotte;

3) ove le Autorità aeronautiche dell'una delle Parti contraenti non desiderino usare, su una o più rotte, in tutto o in parte, la capacità di trasporto che è stata loro concessa, essi si accorderanno con le Autorità aeronautiche dell'altra Parte al fine di trasferire a queste, per un determinato tempo, tutta la capacità di trasporto della quale dispongono nei limiti previsti, o parte di essa.

Le Autorità che avranno trasferito in tutto o in parte i loro diritti, potranno, in ogni momento, riprenderli;

4) le imprese di trasporto aereo designate dai due Paesi, che eserciranno i servizi sulle stesse linee, si accorderanno sulle condizioni nelle quali tali servizi saranno gestiti. Questa intesa, tenuto conto delle capacità da mettere in servizio da ciascuna delle imprese, determinerà la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e in generale le condizioni dell'esercizio;

5) gli accordi conclusi tra le imprese e ogni modifica che ad essi sarà apportata dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorità aeronautiche dei due Paesi.

#### Articolo XIX.

1) Su ciascuna delle rotte indicate nell'articolo XXIII i servizi convenuti avranno per obiettivo principale la messa in esercizio, ad un coefficiente di uso ritenuto ragionevole, di una capacità adeguata alle esigenze normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale in provenienza dalla Parte contraente che ha designato l'impresa esercente i detti esercizi, o a destinazione della Parte stessa.

A titolo complementare, le imprese designate da una delle due Parti contraenti potranno soddisfare, nei limiti della capacità globale prevista nel comma precedente, alle esigenze di traffico tra i territori di terzi stati, situati sulle rotte concordate e il territorio dell'altra Parte contraente.

2) Una capacità addizionale potrà ulteriormente essere messa in esercizio, in aggiunta a quella prevista nel paragrafo 1), ogni qualvolta ciò sia giustificato dalle esigenze di traffico dei Paesi serviti dalla rotta.

#### Articolo XX.

1) La determinazione delle tariffe dovrà essere fatta a tassi ragionevoli, tenuto conto in particolare dell'economia di esercizio, di un utile normale, delle tariffe proposte dalle altre imprese e delle caratteristiche offerte da ciascun servizio, come le condizioni relative alla velocità e alla comodità.

2) La determinazione delle tariffe da applicare sui servizi convenuti tra i punti del territorio italiano e quelli del territorio francese indicati negli arti-



coli XXII e XXIII sarà fatta, in quanto possibile, d'accordo tra le imprese designate italiane e francesi.

Queste imprese procederanno:

a) sia applicando le decisioni che potranno essere state adottate con la procedura di determinazione delle tariffe dell'Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (I.A.T.A.);

b) sia con intesa diretta, dopo consultazioni, se del caso, con le imprese di trasporto aereo di terzi Paesi che eserciscano, in tutto o in parte, percorsi identici.

3) Le tariffe così stabilite dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore; questo termine potrà essere ridotto, in casi speciali, subordinatamente all'accordo delle dette Autorità.

4) Se le imprese di trasporto aereo designate non pervenissero a concordare la determinazione di una tariffa secondo le disposizioni del precedente paragrafo 2 o se l'una delle Parti contraenti rendesse noto il suo disaccordo sulla tariffa che le è stata proposta secondo le disposizioni del precedente paragrafo 3), le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti faranno del loro meglio per conseguire una intesa soddisfacente.

In ultima istanza sarà fatto ricorso all'arbitrato previsto nell'articolo VIII del presente Accordo.

Fino a quando non sia stata pronunciata la sentenza arbitrale, la Parte contraente che avrà fatto conoscere il suo dissenso potrà richiedere all'altra Parte contraente l'osservanza delle tariffe precedentemente in vigore.

5) Ove si tratti di una tariffa proposta in occasione dell'inizio di un nuovo servizio convenuto, la Parte contraente in disaccordo non potrà opporsi alla attuazione di tale servizio se non entro i limiti nei quali la tariffa iniziale proposta non sia stata determinata con una delle due procedure previste nel paragrafo 2) del presente articolo.

#### Articolo XXI.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno comunicarsi al più presto possibile le informazioni concernenti le autorizzazioni concesse alle rispettive imprese designate per esercire i servizi convenuti o frazioni di essi.

Tali informazioni comprenderanno principalmente copia delle autorizzazioni rilasciate, delle loro eventuali modifiche e di ogni altro documento relativo.

Le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si comunicheranno, almeno otto giorni prima della attuazione effettiva dei loro rispettivi servizi, le informazioni relative agli orari completi, alle frequenze, al tipo degli aeromobili che saranno impiegati. Dovranno ugualmente comunicarsi ogni eventuale ulteriore modifica.

## Articolo XXII.

Servizi contigui convenuti:

1) *Servizi italiani:*

Scali in partenza

Scali in Italia

Scali di destinazione nel territorio francese

Parigi  
Lilla  
Lione  
Bordeaux  
Marsiglia  
Nizza  
Tunisi  
Algeri  
Orano  
Casablanca

2) *Servizi francesi:*

Scali di partenza

Scali nella Francia Metropolitana,  
in Algeria, in Tunisia o in Marocco

Scali di destinazione nel territorio italiano

Roma  
Milano  
Genova  
Venezia  
Napoli  
Brindisi  
Palermo  
Torino  
Cagliari  
Firenze  
Catania  
Bologna  
Bari  
Pisa S. Giusto  
Trapani

## Articolo XXIII.

Altri Servizi convenuti tra i territori italiano e francese.\*

I) *Servizi italiani:*

Scali di partenza	Scali intermedi	Destinazione in territorio francese	Scali al di là
1) Scali in Italia		Marsiglia o Nizza	Scali in Spagna
2) Scali in Italia	Tripoli	Casablanca o Dakar	Verso il Brasile, l'Uruguay, l'Argentina e il Cile
3) Scali in Italia	Tripoli	Dakar	
4) Scali in Italia		Tunisi o Algeri	Verso il Congo Belga
5) Scali in Italia		Tunisi	Tripoli
6) Scali in Italia		Parigi	Scali nel Belgio, in Gran Bretagna, in Irlanda, a Terranova, negli Stati Uniti di America, o alle Azzorre, negli Stati Uniti d'America
7) Scali in Italia	Lisbona Natal	Guayana francese	Scali nel Venezuela

2) *Scali francesi;*

Scali di partenza	Scali intermedi	Destinazione in territorio italiano	Scali al di là
1) Scali in Francia		Milano o Roma, Brindisi o Bari	Scali in Grecia e al di là, a) verso la Turchia, b) verso il Vicino Oriente, l'Egitto e il Medio Oriente, c) verso il Pakistan, l'India, l'Indocina e l'Estremo Oriente.
2) Scali in Francia		Milano, Roma o Napoli	Scali in Egitto e al di là, verso l'Africa Centrale e il Sud-Africa.
3) Scali in Francia	Scali in Svizzera	Genova, Milano o Venezia	Verso l'Europa Centrale o Orientale.

## TITOLO III

*Altri trasporti aerei.*

## Articolo XXIV.

I Governi italiano e francese, desiderando facilitare tra i loro due Paesi le relazioni aeronautiche diverse da quelle previste nel Titolo precedente, e in particolar modo il trasporto aereo delle merci, adatteranno i loro regolamenti generali in materia allo scopo di limitare, in uno spirito di reciprocità, il numero dei casi nei quali sia necessaria una autorizzazione preventiva, e il termine richiesto per il rilascio della autorizzazione.

## Articolo XXV.

In ogni caso, i voli a destinazione dell'una delle Parti contraenti comporteranno una dichiarazione preventiva, fatta alle Autorità dell'altra Parte contraente secondo le disposizioni che saranno determinate da ciascuna di dette Parti. Tale dichiarazione varrà come autorizzazione, in tutti i casi nei quali una autorizzazione preventiva non sia richiesta a norma del successivo articolo XXVII.

## Articolo XXVI.

Tranne il caso di speciale autorizzazione un aeromobile dell'una delle Parti contraenti non potrà effettuare sul territorio dell'altra Parte contraente, più di uno scalo commerciale.

## Articolo XXVII.

Sarà richiesta una autorizzazione preventiva:

- 1) per imbarcare o sbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri e merci a destinazione di un terzo Paese o in provenienza da esso;
- 2) nel caso di voli tra scali (o tra aerodromi geograficamente vicini ad essi) compresi in uno degli itinerari indicati negli articoli XXII e XXIII, quando si tratti del trasporto di più di quattro passeggeri;
- 3) per ogni volo a destinazione dei territori di oltre mare, diversi da quelli dell'Africa del nord;
- 4) se trattasi, escluso ogni cabotaggio, di ottenere una deroga alle disposizioni del precedente articolo XXVI.

## Articolo XXVIII.

Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di vietare il traffico commerciale sul proprio territorio ad ogni impresa dell'altra Parte contraente che esercisca i trasporti preveduti nel presente Titolo, quando ritenga di non aver la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di detta impresa siano in possesso di cittadini di tale ultima Parte contraente.

## Articolo XXIX.

Dato il carattere particolare del traffico aereo che forma oggetto del presente Titolo, le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno ogni qualvolta sarà necessario per la applicazione delle precedenti disposizioni.

## TITOLO IV

*Disposizioni finali*

## Articolo XXX.

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno provvisoriamente a decorrere dalla data della firma. Esse entreranno definitivamente in vigore quando le due Parti contraenti si siano reciprocamente notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali.

FATTO a Parigi, il 3 febbraio 1949, in doppio esemplare, nelle lingue italiana e francese, i due testi facendo ugualmente fede.

*Per l'Italia*

DE VERA D'ARAGONA  
GIUSTINIANI

*Per la Francia*

R. SCHUMAN  
PINEAU

## PROTOCOLLO DI FIRMA

Nel corso dei negoziati che hanno condotto alla conclusione, in data odierna, dell'Accordo italo-francese relativo alle relazioni aeronautiche civili, le due Delegazioni hanno precisato come segue le attribuzioni della Commissione mista preveduta dall'articolo VII dell'Accordo.

La Commissione mista sarà un organismo essenzialmente tecnico, incaricato di mantenere una efficace cooperazione tra le aeronautiche civili italiana e francese.

Essa avrà principalmente le seguenti funzioni:

- 1) il coordinamento dei servizi eserciti dalle imprese di ciascuna delle Parti contraenti, allo scopo di offrire servizi aerei razionali ed armonici ai loro rispettivi territori;
- 2) lo studio delle eventuali modifiche da introdurre nell'Accordo;
- 3) la revisione periodica degli articoli XXII e XXIII dell'Accordo, allo scopo di adattarli alle esigenze del traffico aereo;
- 4) la determinazione della frequenza iniziale da applicare su ogni nuovo servizio convenuto;
- 5) l'esame, per mezzo delle informazioni statistiche che le due Parti contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, delle condizioni alle quali le disposizioni dell'articolo XIX sono applicabili ai vari scali;
- 6) lo studio dei problemi comuni di esercizio, allo scopo di facilitarne la soluzione;
- 7) l'esame delle condizioni nelle quali si effettuano i voli diversi da quelli dei servizi commerciali convenuti;
- 8) lo studio di ogni altra questione relativa al buon funzionamento e allo sviluppo delle relazioni aeree tra i due Paesi, e in particolare di quelle che deriveranno dalla attuazione della Unione Doganale, tenuto conto della competenza che possa essere riconosciuta in materia alla Commissione mista.

*Per l'Italia*

DE VERA D'ARAGONA  
GIUSTINIANI

*Per la Francia*

R. SCHUMAN  
PINEAU

Paris, le 3 février 1949.

Monsieur l'Ambassadeur,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord relatif aux relations aériennes civiles entre les territoires français et italien en date de ce jour, il est apparu que les lignes aériennes italiennes mentionnées à l'article XXIII inséré dans le Titre II de l'Accord présentent entre le territoire français et le continent nord-américain un tronçon commun avec les lignes aériennes françaises qui assurent les liaisons entre la France et l'Amérique du Nord. Les deux Délégations ont constaté leur accord de principe sur la nécessité d'une entente entre les entreprises de transport aérien françaises et italiennes, dès que celles-ci seront respectivement désignées par les deux Gouvernements pour assurer ces services, aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles lesdits services seront exploités.

Cette entente portera notamment sur la fréquence des services et la répartition des horaires ainsi que d'une manière générale sur toutes les conditions relatives à une coopération mutuelle en matière technique et commerciale.

Il entrera dans les attributions de la Commission Mixte instituée par l'article VII de l'Accord d'étudier l'entente ainsi conclue entre les entreprises françaises et italiennes intéressées ainsi que toutes modifications qui y seraient apportées, et de les soumettre à l'approbation des Autorités Aéronautiques des deux pays.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

R. SCHUMAN

Son Excellence M. Pietro Quaroni

*Ambassadeur d'Italie*

02044

Paris, le 3 février 1949.

Monsieur le Ministre,

V. E. a bien voulu me faire parvenir en date de ce jour la lettre dont le texte est le suivant:

« Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord relatif aux relations aériennes civiles entre les territoires français et italien en date de ce jour, il est apparu que les lignes aériennes italiennes mentionnées à l'article XXIII inséré dans le Titre II de l'Accord présentent entre le territoire français et le continent nord-américain un tronçon commun avec les lignes aériennes françaises qui assurent les liaisons entre la France et l'Amérique du Nord. Les deux Délégations ont constaté leur accord de principe sur la nécessité d'une entente entre les entreprises de transport aérien françaises et italiennes, dès que celles-ci seront respectivement désignées par les deux Gouvernements pour assurer ces services, aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles lesdits services seront exploités.

« Cette entente portera notamment sur la fréquence des services et la répartition des horaires ainsi que d'une manière générale sur toutes les conditions relatives à une coopération mutuelle en matière technique et commerciale.

« Il entrera dans les attributions de la Commission Mixte instituée par l'article VII de l'Accord d'étudier l'entente ainsi conclue entre les entreprises françaises et italiennes intéressées ainsi que toutes modifications qui y seraient apportées, et de les soumettre à l'approbation des Autorités Aéronautiques des deux pays.

J'ai l'honneur d'informer V. E. que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

P. QUARONI

Son Excellence M. Robert SCHUMAN

*Ministre des Affaires Étrangères*

PARIS